COMUNE DI BARETE PROV. L'AQUILA

Deliberazione ORIGINALE della Giunta Comunale

N. 76 DEL 20.12.2018		UTILIZZO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 DIPENDENTE DEL COMUNE DI L'AQUILA: PROROGA.
----------------------------	--	---

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21,00** nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

LEONARDO GATTUSO	Sindaco	Presente
SCIARRA ANDREA	Vice Sindaco	Presente
CERVELLI ALFREDO	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Marina ACCILI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.17102 in data 7 giugno 1990;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile del servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria precedente deliberazione n. 56 del 27.08.2018 con la quale si stabiliva di avvalersi, ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L. 311/04, dell'attività lavorativa del Geom. Carlo Bolino dipendente a tempo pieno del Comune di L'Aquila, per il periodo 03.09.2018 al 31.12.2018 per n.12 ore settimanali da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza, a favore del Comune di Barete, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento dell'Area tecnica;

Considerato che al fine di garantire la gestione del Servizio Tecnico nei delicati compiti e funzioni del settore si è ritenuto indispensabile richiedere al Geom. Carlo Bolino la disponibilità a proseguire l'incarico dal 01.01.2019 al 31.07.2019;

CHE pertanto veniva richiesto all'Amministrazione Comunale di L'Aquila l'autorizzazione alla proroga ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004 del dipendente Geom. Carlo Bolino fino al mese di luglio 2019;

CHE il Dirigente del Comune di L'Aquila con nota del 19.12..2018 autorizzava il dipendente incitato a prestare servizio presso il Comune di Barete, oltre l'ordinario orario di lavoro per il periodo dal 01.01.2019 al 31.07.2019;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione"; -l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza". VISTI:
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce expressis verbis: "l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione centrale per le autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui "Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque

espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010";

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato il discrimen sussistente tra lo "scavalco d'eccedenza" ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato "scavalco condiviso" ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel prima caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;
- l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: "all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo "le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale...";
- l'interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che rispettano l'obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;
- la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite asseriva che "il concetto di spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità";

PRESO ATTO che la soluzione de qua, ossia il ricorso al cd. "scavalco d'eccedenza" consentirebbe all'ente la realizzazione delle esigenze ut supra descritte, in primis l'efficacia dell'azione amministrativa attesa la comprovata esperienza nel settore tecnico del funzionario succitato;

ACCERTATA l'indifferibile esigenza di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa;

PRESO ATTO del pieno rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005); il D.Lgs. 267/2000; ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/20000; Con voti unanimi resi in maniera palese, per alzata di mano,

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

- 1. Di avvalersi, ai sensi dell'art. 1, c. 557 della L. 311/04, dell'attività lavorativa del Geom. Carlo Bolino dipendente a tempo pieno del Comune di L'Aquila, per il periodo 01.01.2019 al 31.07.2019 per n.12 ore settimanali da effettuarsi, al di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza, a favore del Comune di Barete, onde garantire l'indispensabile e regolare funzionamento dell'Area tecnica;
- 2. Di dare atto che:
- l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
- l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali.
- 3. Di dare atto che il presunto compenso lordo deve essere rapportato alla paga oraria della categoria di inquadramento del citato dipendente, secondo il trattamento fondamentale in godimento

presso il Comune di L'Aquila, riparametrato su 12 ore settimanali; tale riparametrazione si applica anche alla retribuzione di posizione e di risultato ove il Comune di Barete attribuisse al dipendente interessato la posizione organizzativa.

- 4. di dare atto che il corrispettivo per la prestazione lavorativa, oltre al rimborso chilometrico se spettante trova regolare copertura al Cap. 150/1 Piano dei Conti 1.01.01.01.006 del bilancio pluriennale 2018/2020 e sarà corrisposto per intero dal Comune di Barete;
- 5. Di riservarsi la facoltà di modificare il presente atto, in presenza di mutate esigenze.

Con separata, successiva, unanime votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali

Il Responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig

(Capo II della Legge 7 agosto 1990 n.241) Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COM.LE F.to ACCILI Dr.ssa Marina

IL SINDACO F.to Leonardo GATTUSO

N

(del registro delle pubblicazioni Albo pretorio)

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

□ □ □ Dalla]	CHE la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'Art. 124, c. 1 del T.U. N. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 28/01/2019 è stata comunicata, con lettera n. 285 in data 28/01/2019 , ai capigruppo consiliari (art. 125 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267); è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n in data; Residenza comunale, li 28/01/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	F.to ACCILI Dr.ssa Marina
Il sotto	scritto, visti gli atti d'Ufficio,
	$A\ T\ T\ E\ S\ T\ A$
	CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno(decorsi 10
_	giorni dall'ultimo di pubblicazione – Art. 134, c. 3, del T.U. 267/2000).
	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Leg.vo
_	18.08.2000 n. 267);
	decorsi 30 giorni dalla trasmissione all'organo di controllo (art. 134, comma 1,
	D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267); essendo stati trasmessi in datai chiarimenti richiesti dal
_	Co.Re.Co. in data(art. 133, comma 2, D.Leg.vo 267/2000);
Set	iza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
	E' stata affissa all'Albo Pretorio Com.le, come prescritto dall'art. 124, D.leg.vo
_	267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 08/04/2016 al 23/08/2016
	Dalla Residenza com.le, lì08/04/2016

IL SEGRETARIO COM.LE (Dott. ssa Marina ACCILI)